



# COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92

### OGGETTO:

**INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente in sede
1. RICCARDO VALLINO - Sindaco	Sì
2. BERGAMASCO VALERIA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. GIAROLA FEDERICO - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RICCARDO VALLINO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Relazione al Sindaco

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale venivano rideterminate, in applicazione della L. 30.12.2021 n. 234 articolo 1 commi da 583 a 587, le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;

### **Visti:**

- il Titolo III, Capo IV del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. riservato allo status degli amministratori locali;
- il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265”*;
- l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23/12/2005 che ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;

**Visti** i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 01/01/2022, che recitano:

*“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”*

**Rilevato che**, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori vengono adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

**Considerato che** le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

**Vista** la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

**Ritenute** valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022 come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

**Visto** l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano: “1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;

**Considerato che** dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

**Considerato che** dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Fontanetto Po risulta che quest'ultimo rientra nella fascia dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

**Ritenuto** pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nella integrale misura, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

**Precisato che** le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Riconosciuta** la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito alla misura delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi, dell'art. 49 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;

### **PROPONE**

- 1) **Di determinare**, in applicazione della L. 30.12.2021 n. 234 articolo 1 commi da 583 a 587, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, per l'anno 2026, come segue:

Amministratori locali	Indennità mensile di funzione	Indennità mensile di funzione dimezzata (per amministratori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa)
Sindaco	Euro 2.208,00	Euro 1.104,00
Vice Sindaco	Euro 441,60	Euro 220,80
Assessore	Euro 331,20	Euro 165,60

Dando atto altresì che le stesse sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa

- 2) **Di demandare** al responsabile dell'Area Finanziaria ogni ulteriore provvedimento conseguente.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
RICCARDO VALLINO

---

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
DI MARIA D.SSA MARIA LUISA

---